



COMUNICATO STAMPA n. 41/25

Lussemburgo, 3 aprile 2025

Sentenza della Corte nella causa C-743/24 | [Alchaster II] ¹

Mandati d'arresto emessi dal Regno Unito: un inasprimento delle condizioni di liberazione condizionale non osta, in linea di principio, alla consegna della persona ricercata

Infatti, un tale inasprimento non costituisce, in linea di principio, l'irrogazione di una pena più grave di quella inizialmente applicabile

La Corte suprema d'Irlanda sottopone per la seconda volta una questione alla Corte di giustizia nell'ambito di una causa in cui le autorità irlandesi si chiedono se una persona sospettata di aver commesso una serie di reati nel Regno Unito debba essere consegnata a quest'ultimo Stato ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (ASCC) ² tra l'Unione europea e il Regno Unito.

Un giudice distrettuale del tribunale dell'Irlanda del Nord (Regno Unito) ha emesso quattro mandati d'arresto nei confronti di una persona sospettata di aver commesso reati connessi al terrorismo in Irlanda del Nord. Dinanzi alla Corte suprema d'Irlanda, l'interessato ha sostenuto che la sua consegna sarebbe incompatibile con il principio di legalità dei reati e delle pene a causa di una modifica sfavorevole delle norme sulla liberazione condizionale adottata dal Regno Unito dopo la presunta commissione dei reati di cui si tratta.

Nella sua sentenza Alchaster ³, in risposta alla prima domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte ha dichiarato che un'autorità giudiziaria di uno Stato membro deve esaminare se la consegna di una persona al Regno Unito in esecuzione di un mandato d'arresto possa ledere i diritti che tale persona trae dall'articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che vieta, in particolare, l'irrogazione retroattiva di una pena più grave. Al termine di tale esame, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione potrà rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto soltanto se, dopo aver chiesto informazioni e garanzie ulteriori, dispone di elementi precisi e aggiornati che dimostrino che la persona potrebbe essere condannata a una pena più grave di quella inizialmente comminata alla data della presunta commissione del reato.

Con la sua seconda domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte suprema d'Irlanda chiede se il divieto, previsto dalla Carta, di infliggere una «pena più grave» di quella applicabile al momento in cui il reato è stato asseritamente commesso comprenda l'ipotesi in cui siano state inasprite le condizioni di liberazione condizionale.

La Corte risponde che **una modifica in base alla quale il detenuto deve scontare almeno due terzi della pena prima di poter beneficiare di una liberazione condizionale, subordinata al fatto che un'autorità specializzata ritenga che il suo mantenimento in stato di detenzione non sia più necessario alla protezione della società, ma che preveda, in ogni caso, una siffatta liberazione condizionale un anno prima della fine della pena, non è considerata come irrogazione di una pena più grave, anche se il regime precedente consentiva una liberazione condizionale automatica dopo l'espiazione della metà della pena detentiva.**

La Corte ritiene infatti che la circostanza che una modifica del regime di liberazione condizionale comporti un inasprimento della situazione di detenzione non deve necessariamente essere considerata come implicante

l'irrogazione di una pena più grave. Tale considerazione deriva dalla separazione tra la nozione di «pena», intesa come la condanna pronunciata o pronunciabile, da un lato, e quella di misure relative all'«esecuzione» o all'«applicazione» della pena, dall'altro.

Nei limiti in cui le modifiche in questione non abrogano in sostanza la possibilità di una siffatta liberazione e non comportano un aggravamento della natura della pena comminata alla data della presunta commissione dei reati di cui si tratta, la loro applicazione a reati commessi prima della loro entrata in vigore non viola il diritto fondamentale, garantito dalla Carta, di non vedersi infliggere una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato asseritamente commesso.

La Corte ritiene che un regime come quello che sarebbe applicabile in caso di consegna della persona interessata al Regno Unito preservi la possibilità di una liberazione condizionale. Essa rileva altresì che la soppressione dell'obbligo di concedere automaticamente la liberazione condizionale a tale persona dopo che la stessa ha espiato, la metà della pena detentiva non comporta un prolungamento della durata massima durante la quale detta persona potrebbe, in definitiva, essere posta in stato di detenzione. Inoltre, l'applicazione di un criterio relativo alla pericolosità della persona condannata al momento della sua possibile liberazione condizionale si ricollega, per sua natura, all'esecuzione della pena.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.

³ Sentenza della Corte del 29 luglio 2024, [Alchaster], [C-202/24](#) (v. altresì il comunicato stampa [n. 117/24](#)).